

25. Come viene valutata l'attività di alternanza scuola-lavoro?

La valutazione in alternanza scuola-lavoro viene trattata in maniera diffusa nelle “Linee guida sulla valutazione dell’alternanza scuola-lavoro” presenti in allegato alla delibera provinciale 1750 del 27 ottobre 2017. In sintesi, si può dire che la valutazione dell’alternanza, sia come esperienza formativa sia in relazione agli apprendimenti maturati dagli studenti, è in capo alle Istituzioni scolastiche, ma coinvolge direttamente anche i partner esterni che vi possono contribuire a diverso titolo. In particolare, il ruolo del tutor esterno/aziendale è centrale nell’acquisizione e nella valutazione dei dati osservabili durante lo *stage*/tirocinio, sia perché è la figura che accompagna e osserva lo studente “in situazione”, sia perché offre la prospettiva del mondo del lavoro, quindi un punto di vista “altro” rispetto a quello scolastico, nel rilevare e dare valore agli elementi che fonderanno il giudizio. Si tratta poi di trovare un punto d’incontro, un linguaggio comune tra visioni e logiche spesso lontane. Titolare e responsabile della valutazione formativa nei percorsi di Alternanza, come della valutazione periodica e finale degli apprendimenti, è il Consiglio di classe. In concreto la valutazione dell’esperienza di alternanza scuola lavoro può incidere nei seguenti modi:

- 1. contribuisce alla valutazione nelle discipline, sia di base sia di Indirizzo, collegate direttamente all’esperienza di alternanza, stabilite all’inizio dell’anno scolastico in fase di programmazione didattica e progettazione del Piano Formativo Individualizzato;**
- 2. influisce sulla valutazione delle capacità relazionali dello studente;**
- 3. incide sull’attribuzione dei crediti scolastici sulla base delle disposizioni che verranno emanate in materia di Esami di Stato, ferme restando le altre regole e le tabelle ministeriali per l’attribuzione del credito;**
- 4. offre elementi per la valutazione delle competenze chiave europee e per le competenze di cittadinanza,**
- 5. in sede di scrutinio finale concorre alla determinazione del giudizio globale per l’ammissione alla classe successiva;**
- 6. costituisce un elemento significativo per la formulazione del giudizio di ammissione all’Esame di Stato;**
- 7. nel colloquio dell’Esame di Stato viene valutata la presentazione dell’esperienza di alternanza, anche con specifico elaborato.**

Data di pubblicazione: 12/10/2018